



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Scuola Secondaria Statale di I grado ad Indirizzo Musicale "A. INVEGES"

Via Alcide De Gasperi, 8/A - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925 21331

Codice MIUR: AGMM054009 - Codice Fiscale 83001110846 - Codice UNIVOCO: UFC2HJ

E-mail: agmm054009@istruzione.it - PEC: agmm054009@pec.istruzione.it - Sito web: www.inveges.edu.it

SMS - "A. INVEGES"-SCIACCA
Prot. 0011033 del 16/11/2022
I (Uscita)

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Anno Scolastico 2022/2023

Allegato al POF A.S. 2022/2023

Approvazione del Collegio dei Docenti del 07/11/2022
Delibera n.3 del Consiglio d'Istituto del 08/11/2022

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il numero degli alunni stranieri, nelle realtà scolastiche italiane, è divenuto un dato di forte rilevanza che ha richiesto e tuttora richiede alle stesse istituzioni un considerevole sforzo organizzativo e ai docenti un costante impegno di studio e di adeguamento della didattica per rendere efficace ed efficiente la capacità di accoglienza e di integrazione della scuola.

Come risulta dalla C.M. n°4 del 15/01/2009 permangono validi i criteri fissati nel D.P.R. n° 394 del 1999 relativi all'obbligo e all'iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi e le linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006). In esse si ribadisce che "i bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli nello studio, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni."

Anche nel nostro Istituto in presenza di bambini e ragazzi stranieri di varia nazionalità che presentano livelli di integrazione linguistica e sociale non omogenei, vi è l'esigenza di una didattica quotidiana che preveda il coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline al fine di promuovere un atteggiamento di rispetto e di accettazione dell'"altro", di porre una speciale attenzione a tutti i ragazzi che sono portatori di storie, di progetti, di condizioni di vita differenti e che hanno appartenenze e riferimenti culturali e religiosi propri.

Questo PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA nasce di conseguenza come documento approvato dal Collegio Docenti, che intende definire, secondo le linee guida del MIUR, tutte le azioni con cui attuare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri e, dall'a.s. 2021/2022, degli alunni esuli provenienti dall'Ucraina.

In quanto strumento di lavoro, il protocollo può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola, la quale, attraverso tale documento, intende prestare particolare attenzione all'accoglienza, intesa non come fase, ma come stile della scuola stessa, come momento di arricchimento umano e culturale.

FINALITÀ

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza, ci si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno della Scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- accompagnare gli alunni stranieri neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1. Iscrizione
2. Prima accoglienza
3. Determinazione della classe
4. Inserimento in classe
5. Valutazione
6. Esami di stato

1. Iscrizione

Questo primo momento dell'accoglienza è gestito dall'ufficio di segreteria alunni i cui compiti sono:

- fornire alla famiglia precise informazioni sulla scuola italiana, con particolare riferimento all'ordine di scuola richiesto;
- concretizzare l'iscrizione dell'alunno/a;
- raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi al percorso scolastico pregresso;
- informare il Dirigente Scolastico della richiesta di iscrizione per concordare un colloquio iniziale con la famiglia e l'alunno.

2. Prima accoglienza

In questa fase il Dirigente Scolastico, in base alla documentazione pervenuta, alle informazioni ottenute (anche a seguito di colloqui eventuali con i genitori e delle vigenti disposizioni legislative), riunisce la commissione accoglienza che è composta da tre docenti, uno per disciplina, delle materie inglese, italiano e matematica.

La commissione accoglienza, convoca un incontro con la famiglia e l'alunno straniero, esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione e effettua un colloquio con i genitori dell'alunno straniero allo scopo di:

- raccogliere informazioni sulla situazione familiare, sulla storia dell'alunno e sul progetto migratorio della famiglia;
- ricostruire il percorso scolastico del minore;
- dare informazioni sulle richieste della scuola;
- fornire informazioni più dettagliate sull'organizzazione della scuola;
- instaurare una relazione collaborativa con la famiglia.

In seguito somministra un test all'alunno straniero per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua italiana, l'interazione con gli altri e le abilità logico-matematiche; e sulla scorta dei dati raccolti redige una relazione.

Tali incontri si svolgeranno entro la prima settimana dall'iscrizione a scuola.

Il materiale occorrente sarà messo a disposizione dei docenti presso la segreteria didattica.

In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, sarà predisposto corso di alfabetizzazione nella L2 per favorire l'inserimento e l'inclusione nel nuovo contesto scolastico.

3. Determinazione della classe

L'individuazione della classe è deliberata dal Collegio dei Docenti, opportunamente riunito, dopo aver ascoltato la relazione presentata dalla Commissione di cui sopra.

Le Norme di riferimento sono costituite da:

Circolari MIUR 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", MIUR 4/2010 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) anno scolastico 2010-2011, nonché dell'art. 45 del DPR n° 394 del 31-08-99 "Iscrizione scolastica".

L'inserimento scolastico degli alunni e delle alunne stranieri, alla luce delle Norme di cui sopra, quindi, tiene conto delle seguenti indicazioni:

- Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza; (Cfr. C.M. 4/2010).
- "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:
 - a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."

Nella scelta della classe e della sezione, si dovrà inoltre considerare:

1. il numero complessivo degli alunni;
2. la presenza di alunni con disabilità, le situazioni di svantaggio non certificato e di disagio socio-ambientale, il numero di alunni ripetenti ed eventuali altre dinamiche di gruppo;
3. la presenza di altri alunni stranieri e/o la possibilità di un aiuto offerto da altri allievi del medesimo Paese di provenienza;
4. un'equa distribuzione degli alunni stranieri in tutte le classi e in tutti i corsi.

Nell'inserimento è, comunque, privilegiata la corrispondenza tra la classe e l'età anagrafica in considerazione che:

"il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa" (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 4);

4. Inserimento in classe

È auspicabile preparare la classe all'accoglienza del nuovo alunno e, a seconda dell'ordine di scuola, organizzare gli spazi in modo da facilitare l'inserimento.

Nel primo giorno di frequenza, l'alunno viene accolto dai docenti della classe e presentato ai compagni. Se l'iscrizione avviene in corso d'anno, occorre informare gli alunni dell'arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità, sulla conoscenza della lingua, individuando il paese sulla cartina geografica, chiedendo agli stessi alunni italiani cosa sanno della nazione di provenienza dell'alunno straniero. È opportuno creare un cartellone con alcune parole importanti di prima comunicazione (saluti nelle due lingue, semplici richieste, il nome degli insegnanti, dei professori e delle loro materie, l'orario).

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno, perché si possano da subito creare positivi e proficui rapporti di collaborazione da parte dei compagni, anch'essi coinvolti in modo importante nel processo di integrazione. Se la situazione della classe lo permette, è utile individuare uno o due alunni che affianchino il bambino o il ragazzo straniero con semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino nei compiti. È fondamentale, inoltre, che ogni docente sia disponibile ad aiutare il nuovo alunno nella comprensione e nella trascrizione di comunicazioni riguardanti l'attività didattica nel suo complesso. In relazione alle competenze linguistiche dell'alunno, gli insegnanti possono attivare Percorsi Didattici Personalizzati che comprendono:

- obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline;
- modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- misure dispensative e strumenti compensativi;
- prove di verifica semplificate e specifiche;
- corsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico, che potranno essere attuati, sulla base delle risorse disponibili, da esperti in didattica dell'Italiano come lingua seconda;
- progetti di educazione interculturale in collegamento con altri soggetti presenti nel territorio.

Laddove fosse possibile e si fosse nelle condizioni di avere personale a disposizione, anche a titolo di volontariato, il percorso educativo didattico dell'alunno straniero sarà supportato dalla presenza di specialisti quali il mediatore linguistico e/o il mediatore culturale.

5. La valutazione

L'alunno straniero non è generalmente incompetente su tutto, ma è un alunno che si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire e per comunicare la propria competenza scolastica. È importante ricordare che la maggior parte degli alunni stranieri ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze.

La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.

Il Progetto Didattico Personalizzato è, infatti, il punto di riferimento essenziale per la valutazione, ma anche un Piano di lavoro specifico da svolgere anche attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO L2).

Il Progetto è ovviamente oggetto di verifiche in itinere tali da determinare una sua eventuale rimodulazione nel corso dell'anno scolastico.

Nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, la C.M. n° 24 del 1/03/2006, orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della L2, si legge che *"(...) la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (...). È necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento"*. Inoltre *"va prestata particolare attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline."*

In questo contesto, che privilegia l'alunno e la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione allo studio e alle attività della classe;
- la partecipazione;
- l'impegno dimostrato;
- le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo.

In sede di valutazione i docenti interessati, potranno esplicitare nel documento di valutazione la seguente dicitura:

➤ *"la valutazione espressa si riferisce al Percorso Personale di Apprendimento in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana."*

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.

6. Esame di Stato

Sulla base di quanto previsto dall'O.M. n° 90 del 21/05/2001, la cui validità è stata ribadita dalla O.M. n° 56 del 23/05/2002, i Consigli di Classe, ammettendo all'Esame di Stato l'alunno/a non italofono, nella formulazione del giudizio di ammissione tengono conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9,3).

In sede di svolgimento dell'esame è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza su proposta motivata del Consiglio di Classe ed approvata dalla Commissione d'Esame, nella seduta preliminare (art.9,31).

Il Consiglio di Classe, sulla base del PDP realizzato e delle misure dispensative/strumenti compensativi utilizzati, può anche prevedere somministrazione di prove ad incremento progressivo di difficoltà.

I Consigli di Classe sono, pertanto, tenuti a considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1).

La conduzione del colloquio d'esame deve partire dal percorso svolto dall'alunno/a in attività di laboratorio linguistico, in progetti specifici di facilitazione dell'apprendimento e in ogni altra attività integrativa del curriculum. Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono considerati validi qualora manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare.

Le prove devono consentire all'alunno di esprimersi nel modo più naturale, valorizzando le sue conoscenze ed esperienze acquisite sia nel Paese di provenienza che in quello di accoglienza.

7. Accoglienza degli studenti ucraini esuli

I Paesi europei, in seguito alla guerra scoppiata in Ucraina, sono impegnati ad assicurare accoglienza umanitaria a coloro che sfuggono dai territori coinvolti nel conflitto in atto. Tra questi profughi vi sono molti minori in età scolare, in parte accompagnati dai propri familiari e, in molti casi, soli o affidati ad amici di famiglia o anche a sconosciuti, costretti a lasciare la propria terra d'origine e a cui è prioritario assicurare il proseguimento degli studi, anche per consentire loro di ritrovare delle "normali" condizioni di vita quotidiana.

Il Ministero dell'Istruzione, con circ. n. 381 del 04.03.2022, "*Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse*", cui hanno fatto seguito la nota n. 576 del 24.03.2022, "*Studenti profughi dall'Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole*" e la nota n. 781 del 14.04.2022, "*Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative*", ha provveduto a dare delle indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sull'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento degli studenti ucraini esuli.

7.1. Materiali didattici e informativi

È possibile trovare materiali didattici e informativi sul sito del Ministero dell'Istruzione in cui è stata predisposta una sezione interamente dedicata all'emergenza Ucraina (<https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/>), entro cui sono reperibili anche riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative.

Ulteriori risorse didattiche sono reperibili sulla piattaforma europea "School Education Gateway" (<https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm>) che è stata implementata con una sezione specifica per l'emergenza Ucraina.

7.2. Iscrizione

Per l'iscrizione degli studenti ucraini si farà riferimento al punto 1 del presente protocollo. In ogni caso, si deve tenere conto degli spazi di accoglienza della scuola. In proposito, si ricorda che le circolari ministeriali sulle iscrizioni (da ultimo la nota 30 novembre 2021, prot. n. 29452, relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2022/2023) precisano che "nelle ipotesi di iscrizioni tardive..., gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali *supportano il dirigente scolastico nell'individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi*".

7.3. Supporto linguistico

Il primo ostacolo all'azione educativa cui le istituzioni scolastiche sono chiamate a superare, nel caso di alunni stranieri arrivati in Italia, è la barriera linguistica, in particolare nella fase di accoglienza. Per tale motivo la scuola farà ricorso a mediatori linguistici e culturali che possano favorire l'interazione e la comunicazione interpersonale, coordinando le proprie azioni con quelle degli Enti Locali competenti in materia.

Nell'accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si farà ricorso al peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all'italiano base, come anche all'utilizzo di materiali

didattico bilingue o nella lingua madre, avendo cura di coinvolgere il nucleo familiare con cui gli studenti sono arrivati, sia nel tempo scuola sia nel tempo extra-scuola, per offrire occasioni di socializzazione, ricreative o sportive, attività laboratoriali pomeridiane.

7.4. Supporto psicologico

Considerata la particolare gravità degli eventi che non potranno non avere ricadute traumatiche, soprattutto sui più piccoli, gli studenti ucraini e le loro famiglie potranno avere supporto e assistenza psicologica grazie allo sportello psicologico attivato dalla scuola.

7.5. Piano didattico personalizzato

Per l'inserimento a scuola degli alunni ucraini, è utile il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563, in cui si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

7.6. Validità dell'anno scolastico

Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente dovrebbero seguire percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera a decorrere dal momento dell'iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.